



Ente Bilaterale Mantovano
Commercio Turismo Servizi

Informativa sulla valutazione dei rischi ai sensi degli artt.28 e 29 D.Lgs. 81/2008

La valutazione dei rischi è un elemento cardine del sistema di prevenzione aziendale e quindi **obbligo indelegabile del datore di lavoro** di cui all'art.17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008. Tutti i datori di lavoro delle aziende esercenti in tutti i settori di attività e di tutte le tipologie di rischio che hanno in forza i lavoratori subordinati e autonomi e i soggetti ad essi equiparati devono obbligatoriamente **effettuare il processo di valutazione dei rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi.**

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori **ivi compresi i rischi particolari tra cui:**

1. rischi collegati allo stress lavoro – correlato secondo i contenuti dell'accordo europeo del 08.10.2004 recepito in Italia il 09.06.2008 e in base alle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro del 18.11.2010. Tale obbligo decorre dal 01.01.2011 con la legge n. 122 del 30.07.2010;
2. rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.151 del 26.03.2001;
3. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale della prestazione di lavoro .

Dal 1 gennaio 2009 le aziende, anche se sono in possesso del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/1994, devono adeguarsi alle modalità di valutazione previste dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 in particolare:

1. effettuare la valutazione in collaborazione con l'RSPP e il medico competente
2. effettuare la valutazione ed elaborare il documento previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dell'RLST
3. rielaborare il documento di valutazione in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori; o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Il DVR deve essere rielaborato nei termini di 30 giorni dalle rispettive causali.

Il documento della valutazione dei rischi come da art. 28 del D.Lgs. 81/2008, redatto a conclusione del processo della valutazione, deve avere data certa o, ai fini della prova della data, deve essere sottoscritto dal datore del lavoro, dall'RSPP, dall'RLS/RLST e dal medico competente ove nominato, e contenere (oltre alla relazione sulla valutazione dei rischi, indicazione delle misure di prevenzione e protezione, programma delle misure) anche:

1. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente i soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
2. l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi
3. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Dal 31 maggio 2013 le aziende che occupano **fino a 10 lavoratori** effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) recepite dal Decreto Interministeriale del 30/11/2012 pubblicato nella G.U. n 285 il 06/12/2012, ad eccezione delle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

Le aziende che occupano **fino a 50 lavoratori** possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, ad eccezione delle attività svolte nelle a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.

Deroghe. Con Decreto del Ministero del lavoro previa intesa con la Conferenza Stato Regioni e come è stato previsto dalla Legge n 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella G.U. del 20/08/2013 n 194 che ha introdotto le integrazioni all'art.29 verranno individuati i settori di attività a basso rischio e definito il modello con il quale si potrà dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate.

